

COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIFNA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.02.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.3.2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30.05.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30-3-2022

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n.296 Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.02.2000 ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 della Legge 16.06.1998, n.191.
- 2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Presupposto impositivo e soggetti passivi

- 1. Presupposto di imposta è il possesso di redditi assoggettati all'I.R.PE.F.
- 2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Asciano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni di reddito, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

- 1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13.8.11, n. 138 convertito in L. 14.9.11, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita per scaglioni di reddito in:
 - a) zero virgola settanta punti percentuali (0,70%) per lo scaglione di reddito imponibile fino ad euro quindicimila (fino a \in 15.000,00);
 - b) zero virgola settantadue punti percentuali (0,72%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro quindicimila (da € 15.001,00) fino a euro ventottomila (fino a € 28.000,00);
 - c) zero virgola settantacinque punti percentuali (0,75%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro ventottomila (da € 28.001,00) fino a euro cinquantamila (fino a € 50.000,00);
 - d) zero virgola settantotto punti percentuali (0,78%) per lo scaglione di reddito imponibile oltre euro cinquantamila (da $\in 50.001,00$).

Art. 5 Soglia di esenzione

1. E' stabilita, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, una soglia di esenzione dall'addizionale comunale I.R.PE.F. per i contribuenti che abbiano un reddito imponibile complessivo annuo uguale o inferiore ad €.8.500,00.

Art.6 Disposizioni finali

- 1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito web individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.130 del 05.06.2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2015.
- 3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.

---00O00---